

REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 20 ottobre 2010

NUMERO AFFARE 00579/2010

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ricorso straordinario al presidente della repubblica proposto , genitore esercente la potestà nei confronti dell'alunno , per l'annullamento del provvedimento di non promozione alla classe successiva, emesso dal dirigente scolastico del .

LA SEZIONE

Vista la relazione 26 gennaio 2010, con la quale il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ufficio scolastico regionale per , chiede il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto indicato; visto il ricorso proposto con atto notificato il ; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo La Rosa.

Premesso.

L'alunno , regolarmente iscritto, per l'a.s. 2007/2008, alla classe prima del , ha frequentato le lezioni fino al mese di febbraio 2008, quando, a causa di problemi di salute, ha di fatto sospeso la frequenza delle lezioni, mai ripresa nei

mesi successivi e fino al termine dell'anno scolastico. In data il consiglio di classe procedeva allo scrutinio dell'alunno dichiarandolo non promosso alla classe successiva, in quanto assente dalle lezioni fin dall'inizio del 2° quadrimestre. Di tale provvedimento veniva data comunicazione a mezzo telegramma inviato il , seguito da raccomandata con ricevuta di ritorno del . Tale ultima comunicazione viene impugnata con il ricorso in oggetto indicato, a fondamento del quale vengono dedotte le motivazioni di seguito sinteticamente esposte.

La ricorrente lamenta violazione di legge per inosservanza dell'articolo 15 del R.D. 4 maggio 1925 n. 653 che prevede che i giovani che cessano la frequenza prima del 15 marzo perdano la qualità di alunni di scuola (pubblica). In base a predetta prescrizione l'alunno non avrebbe dovuto essere sottoposto a valutazione finale.

La ricorrente lamenta anche eccesso di potere per travisamento dei fatti e di contraddittorietà di motivazione, sostenendo che l'alunno avrebbe dovuto essere considerato ritirato e dunque non valutabile, richiamando la volontà di ritiro espressa nelle comunicazioni intercorse fra la famiglia e la scuola.

Sulla base di predette argomentazioni la ricorrente richiede la sostituzione del giudizio di "non promozione" in "non valutabile" o "ritirato".

Considerato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 622, della legge n. 296/2006 l'obbligo d'istruzione è stato innalzato a dieci anni, mentre il D.M. 22 agosto 2007 n. 139 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo d'istruzione" all'art. 1 precisa che: "l'obbligo d'istruzione di cui al presente articolo decorre a partire dall'a.s. 2007/2008 per coloro che hanno conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo nell'a.s. 2006/2007". In base a dette norme l'alunno , per età e percorso scolastico, nell'anno scolastico 2007/2008 era ancora soggetto

all'istruzione scolastica obbligatoria ed a tale condizione doveva essere riferita l'applicazione della normativa di riferimento.

Nel caso in specie, dunque, la norma di cui all'articolo 15 del R.D. n. 653/1925, richiamata dalla ricorrente e relativa alla perdita della qualità di alunni di scuola pubblica per i giovani che cessano la frequenza prima del 15 marzo, deve essere combinata con la disposizione di cui all'art. 111 comma 2 del d.lgs. 297/1994, che stabilisce che: "I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità".

Nel caso dell'alunno , sulla base delle dichiarazioni e delle comunicazioni agli atti, al di là di una serie di comunicazioni fra la famiglia e la scuola, non risulta intervenuta una dichiarazione ufficiale di ritiro del giovane dalla frequenza che, come previsto dalla normativa vigente in tema d'obbligo d'istruzione, avrebbe dovuto essere presentata alla scuola entro il 15 marzo 2008, accompagnata da una contestuale assunzione di responsabilità ad impartire l'istruzione domestica. Solo successivamente al 15 marzo 2008 risultano alcune comunicazioni fra la famiglia e la scuola, tutte in conferenti, tuttavia, sul piano formale rispetto alla procedura di ritiro dalla scuola dell'obbligo.

Il dirigente scolastico del non ha, dunque, violato alcuna disposizione di legge, ma anzi, ai sensi del DM 13 dicembre 2001 n. 489, ha dato corretta applicazione alla normativa che gli assegna il compito della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo d'istruzione e che non consente il mero ritiro di fatto dalla scuola di un alunno ancora soggetto a tale obbligo, nell'assunto che nella scuola dell'obbligo il sistema scolastico deve rispondere a ben determinati criteri che devono essere garantiti sia nel sistema pubblico che in quello privato.

La censura appare, pertanto, infondata ed il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

L'ESTENSORE Paolo La Rosa IL PRESIDENTE Alessandro Pajno

IL SEGRETARIO

Dr. Roberto Craca